

CONCLUSIONI DELL'AVV. ELISABETTA VALERI A NOME DEL COMUNE DI ROMA, COSTITUITO PARTE CIVILE NEL PROCESSO CONTRO DON RUGGERO CONTI, RAPPRESENTATO DAL CITTADINO MARIO STADERINI IN VIRTÙ DI AZIONE POPOLARE

Presidente, signori giudici consiglieri,

mi trovo a rassegnare le conclusioni in un ruolo particolare se non altro perché non è consueto in questo tribunale una costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Oggi, infatti, **rappresento una parte civile –il Comune di Roma- che non è rappresentato direttamente dal suo legale rappresentante –il Sindaco quale vertice dell'Amministrazione- bensì dal cittadino elettore Mario Staderini**, che ha esercitato l'azione popolare poiché l'Amministrazione comunale era rimasta inerte.

È bene ricordare, sul punto, che il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in occasione dell'udienza del 16 giugno 2009 in cui questo tribunale –sebbene in diversa composizione- ammise la costituzione del Comune di Roma come parte civile, depositò per il tramite dell'Avvocatura comunale l'esplicito diniego alla costituzione di parte civile nel procedimento nei confronti di Don Ruggero Conti, diniego espresso anche nel senso di non voler che fosse ammesso l'esercizio dell'azione popolare da parte del cittadino Mario Staderini.

Nell'illustrare le conclusioni, dunque, **occorre tener conto che esse sono le conclusioni nell'interesse della parte civile "Comune di Roma"**, anche se in questo specifico caso rappresentato dal cittadino Staderini.

Gli eventuali effetti della sentenza di codesto Tribunale **ricadranno**, infatti, **a beneficio del Comune di Roma** e non del cittadino Staderini.

Peraltro, sotto la pressione dell'opinione pubblica, la stessa Amministrazione comunale ha successivamente modificato la propria volontà, seppur tardivamente e al di fuori dei termini previsti dall'art 484 c.p.p., come correttamente affermato da codesto Tribunale e confermato dall'ordinanza di inammissibilità della Corte di Cassazione, che ha sancito definitivamente la posizione processuale del cittadino Staderini quale soggetto intervenuto a tutela degli interessi del Comune di Roma.

Si tratta del primo caso in Italia di costituzione di parte civile di un Comune rispetto ad abusi sessuali su minori, esistendo prima d'ora solo precedenti relativi a violenze sessuali su donne.

Il Comune di Roma -qui rappresentato dal cittadino Staderini-, nei confronti delle imputazioni contestate e commesse sul proprio territorio, è portatore d'interessi autonomi rispetto a quello delle persone offese, stante che l'interesse alla tutela dei diritti dei minori, ivi inclusi quelli alla salute, alla socializzazione e alla formazione, è un obiettivo proprio dell'Ente perseguito con l'adozione di strutture amministrative e concrete iniziative idonee a perseguirlo effettivamente.

Gli atti di violenza sessuale sulle donne e ancora di più su minori denotano una gravità se possibile ancora maggiore poiché sono idonei a determinare nelle vittime una lesione soprattutto sul piano psicologico di tipo permanente in grado di compromettere stabilmente quelle condizioni soggettive per la libera espressione della personalità e l'affermazione dei diritti universalmente riconosciuti all'essere umano.

Tali conseguenze dannose rappresentano non solo un'offesa soggettiva alla singola persona ma determinano un danno a carico della comunità tutta poiché ciascun individuo concorre al processo di autodeterminazione della comunità territoriale in cui si trova ad esprimere la propria personalità e cultura.

Nel caso specifico, assume ulteriore rilievo il fatto che la condotta criminosa sarebbe stata posta in essere da un ministro di culto (per ciò solo non occorre sottolineare la gravità che è in re ipsa).

Il ruolo rivestito, infatti, determinava di per sé nella collettività una fiducia che, nel procedimento che ci occupa, era stata riposta dai familiari delle vittime che si sentivano tranquilli ed anzi, in più casi, come è emerso nell'istruttoria dibattimentale, che incentivavano i figli a seguire don Ruggero Conti sia come guida pastorale sia come guida scolastica.

Preme sottolineare come il Comune di Roma abbia in particolare cura il sentimento religioso della collettività, essendo la città simbolo mondiale della cristianità e sede del Papato.

Ciò si esprime anche in costanti investimenti per decine di milioni di euro che il Comune porta avanti:

- attraverso la destinazione a favore dei luoghi di culto di parte delle entrate per oneri concessori,
- attraverso la recente concessione di decine di terreni di proprietà comunale per la costruzione di, vado a memoria, 50 nuove Chiese cattoliche,
- attraverso il sostegno delle attività svolte negli oratori e, più in genere, delle attività pastorali.

La costituzione di parte civile del Comune di Roma –seppur per mezzo del cittadino Staderini- si è resa particolarmente necessaria per la tutela degli interessi della collettività, **anche alla luce del fatto che le istituzioni della Chiesa cattolica non avevano proceduto a segnalare loro stesse alla giustizia civile quanto appreso** ne tantomeno avevano aperto i procedimenti nei competenti Tribunali ecclesiastici.

La condotta criminosa posta in essere da Ruggero Conti, per circostanze di tempo, luogo ed azione ovvero per le qualità rivestite ed il ruolo assunto nei confronti delle persone offese è stata tale e grave da aver ingenerato **un sentimento di sconcerto e riprovevolezza**, e non può essere diversamente, **da parte della comunità cittadina** anche in relazione alle modalità esecutive dei reati ed al grado di offensività e gravità del fatto.

A Ruggero Conti infatti è stato contestato di aver posto in essere condotte integranti gli artt. reati di cui agli artt. 81 cpv, 61 n° 9, 609 quater 1° comma n° 1, 609 septies comma 4 nn 1 e 2 c.p., 600 bis comma 1, 600 sexies commi 1 e 2 " per aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiuto atti sessuali con i minorenni (7) F.B., D. F., D. DN., F. M., M. F., M. Z., A. D., a lui affidati per ragioni di educazione culturale e religiosa, di istruzione nonché di vigilanza e custodia, con l'aggravante di aver commesso il fatto anche su persone minori di anni quattordici, con abuso dei poteri e comunque in violazione dei doveri derivanti dalla qualità da lui rivestita di ministro di culto

Non starò a ripercorrere tutte le dichiarazioni ed i punti salienti di questo lungo dibattito, ma mi preme sottolineare, come tutte le persone offese che sono state escuse in dibattito hanno rappresentato con enormi difficoltà ma con dovizia di particolari anche incalzate dalle difese dell'imputato gli abusi nei loro confronti perpetrati da Don Ruggero senza incertezze su quanto subito e senza

ripensamenti alcuno .

Queste dichiarazioni che possono essere assunte ciascuna di per sé solo a prova degli abusi perpetrati sono avvalorate dal fatto che tutti hanno dichiarato e fatto emergere le medesime modalità degli abusi ovvero lo stesso modus operandi che Don Ruggero Conti avrebbe reiterato nel corso di svariati anni (e qui anche la particolare gravità del fatto).

Non solo.

Il controllo che il Tribunale eseguirà in camera di consiglio e che si estenderà alla **credibilità soggettiva** ed oggettiva dei testimoni al fine di sgombrare il campo da eventuali dubbi circa la oggettività e serenità della testimonianza rese e porterà ad un giudizio di assoluta credibilità degli stessi i quali non hanno dimostrato alcuna predisposizione ad essere portatori di sentimenti di malanimo nei confronti di Don Ruggero Conti così da far pensare ad una condotta falsa o di rivendicazione.

Anche la verifica **sull'oggettiva attendibilità**, attraverso l'esame della coerenza logico – strutturale della stessa non lascia adito a dubbi poiché la descrizione dei fatti rese dalle persone offese non *presentano alcuna discrasia logica* risultando questi *esposti in maniera lineare e del tutto compatibili con il contesto spaziale e temporale in cui vengono collocati non solo suffragati da altre dichiarazioni testimoniale e delle altre persone offese.*

in parrocchia

I riscontri estrinseci sono rappresentati oltre che dalle testimonianze delle sette persone offese (ed il dato numerico non può essere sottovalutato ai fini della veridicità delle testimonianze), oggi costituite parti civile, ma addirittura da persone quali P. F., il quale ci ha riferito che la condotta illecita come quella di cui al capo d'imputazione era stata posta in essere anche nei suoi confronti ma lui decise di andare avanti e non denunciarlo per tutte le conseguenze del caso e con grandissima costernazione e con il cuore in mano ci è venuto a dire di quanto si sia pentito di non averlo fatto poiché se lo avessero fatto probabilmente non sarebbe successo ad altri ragazzi come invece è stato.

Quando lo disse dopo tanti anni a monsignor Galli (che ritenne un episodio isolato e non pericoloso visto che erano trascorsi tanti anni e che don Conti godeva di ottima reputazione), la sua preoccupazione non era quella di denunciare Ruggero Conti ma che la stessa cosa che era accaduta a lui tanti anni prima non succedesse ad altri.

P. F. dopo tanti anni sposato con una famiglia, reato prescritto nei suoi confronti, che interesse aveva a dire che don Conti aveva abusato anche di lui???

Ed allora come possiamo credere alla difesa dell'imputato e all'imputato stesso che vuole che tutte queste dichiarazioni siano state frutto di un complotto ordito ai suoi danni per non si sa quale non meglio specificate gelosie verso di lui e verso il ruolo rivestito che, senza nulla togliere, è quello di un parroco, non di un esponente delle gerarchie del Vaticano.

E poi in concreto come avrebbero fatte persone che neanche si conoscevano di anni diversi, di luoghi diversi, in tempi diversi a mettersi d'accordo per dire la stesse cose?

F. è andato addirittura dal Vescovo Gino Reali per dirgli cosa accadeva: allora chi gliel'ha detto di andarci ? già c'era il complotto??

Quando andò dal Vescovo lo sapeva solo R. T. quello che gli era successo.

Forse la difesa ha letto troppi libri dove si narra di complotti orditi nei confronti di personaggi che hanno fatto la storia.

Cosa diversa è pensare a quanto sarebbe stato meglio se il Vescovo avesse prestato maggiore attenzione a quelle parole, ma questa –al momento- è un'altra storia.

Non vi è chi non veda in tutto ciò uno sterile tentativo di sottrarsi ad una responsabilità grave e emersa nel corso del lungo dibattimento.

Come risulta assolutamente non probante il tentativo, sicuramente riuscito, di esaltare tutte le qualità di Ruggero Conti della sua importanza all'interno della comunità, gli aiuti portati alle famiglie che frequentavano la parrocchia il bene dimostrato dai fedeli che assiduamente hanno frequentato l'aula di giustizia.

Tutto vero sicuramente ma questo purtroppo e ripeto purtroppo non porta a non credere tutto quello che ci hanno riferito le persone offese perché lo hanno detto le stesse persone offese che non sapevano più cosa credere non sapevano più chi avessero davanti una persona che in pubblico era amata stimata rispettata e poi faceva quelle cose che ha fatto!

Che una persona possa avere dei comportamenti confliggenti che una volta postai in essere poi gli altri si stupiscono e sono portati a non crederci emerge quotidianamente negli episodi di cronaca giudiziaria

Pensiamo agli episodi di cronaca giudiziaria nei quali vengono intervistate le persone che conoscevano chi aveva perpetrato per esempio degli omicidi e venivano dipinti come bravissime persone che conducevano una vita normale e non avevano mai dato modo di pensare a quello che poi hanno fatto.

All'esito dell' articolata istruttoria dibattimentale questa difesa – che, vale la pena ripeterlo, è tenuta a curare gli interessi del Comune di Roma- ritiene che la corretta valutazione dell'intero quadro probatorio conduce ad esiti processuali di responsabilità nei confronti di Don Ruggero Conti.

Pertanto chiede che lo stesso venga ritenuto responsabile dei reati contestati, condannato alla pena che verrà ritenuta di giustizia con il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000 oltre al risarcimento al Comune di Roma dei danni morali materiali e patrimoniali da quantificarsi in euro 500.000 come da conclusioni e nota spese che deposito.

7 febbraio 2011

Avv. Elisabetta Valeri